

interesse mentre infine i ricorsi nn. 24/2020 e 100/2020 in parte inammissibili ed in parte respinti.

Le spese seguono la soccombenza, secondo dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna Bologna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando previa riunione sui ricorsi, come in epigrafe proposti, così decide:

- a) respinge i ricorsi nn. 708/2017 e 668/2018.
- b) dichiara inammissibili i ricorsi nn. 21/2020 e 22/2020;
- d) dichiara in parte inammissibili ed in parte infondati i ricorsi nn. 24/2020 e 100/2020.

Condanna le ricorrenti, in solido, alla refusione delle spese di lite in favore della Regione Emilia - Romagna e del Comune di Bologna, in misura di 6.000,00 (seimila//00) euro ciascuno, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2020 tenutasi da remoto mediante videconferenza con l'intervento dei magistrati:

Andrea Migliozi, Presidente

Marco Morgantini, Consigliere

Paolo Amovilli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Paolo Amovilli

IL PRESIDENTE
Andrea Migliozi

IL SEGRETARIO

12.1 - E' infatti errato l'assunto secondo cui l'Amministrazione comunale sarebbe onerata dell'indicazione in sede di regolamento delle concrete aree in cui sarebbe materialmente possibile la delocalizzazione, non essendo tale onere desumibile dalla legge regionale n. 5/2013 né dalle deliberazioni G.R. nn. 831/2017 e 68/2019 essendo piuttosto parte ricorrente onerata della prova dell'effetto espulsivo sul territorio infra comunale (*ex multis* T.A.R. Emilia Romagna Bologna sez. I, 2 novembre 2020, n. 703 ; T.A.R. Piemonte sez. II, 21 novembre 2018, n. 1261).

12.2. - Del tutto generica poi è la doglianza di violazione dell'art. 190 del Codice della Strada e dell'art. 6 L.R. 5/2013, non contestando le ricorrenti le misurazioni delle distanze effettuate dal Comune, le quali hanno confermato senza smentita distanze di gran lunga inferiori alla soglia dei 500 metri fissata dal legislatore regionale, sì che la doglianza appare inammissibile per carenza di interesse.

12.3. - Del tutto "fuori centro" è la lagnanza sulla violazione dell'art. 21-quinquies L. 241/90 in punto di mancata corresponsione dell'indennizzo ivi previsto in tema di esercizio del potere di revoca in autotutela, non intervenendo l'Amministrazione comunale sull'efficacia della licenza ottenuta dalle ricorrenti ex art. 88 t.u.l.p.s. non avendone per giunta alcun potere.

Anche poi a voler, per mera ipotesi, ammettere tale revoca indiretta la previsione dell'indennizzo, in caso di revoca di un provvedimento amministrativo, non costituisce un vizio dell'atto di autotutela, ma consente al privato di agire per ottenere l'indennizzo (*ex plurimis* Consiglio di Stato sez. V, 11 dicembre 2017, n. 5808; T.A.R. Molise, sez. I, 29 settembre 2017, n. 327).

12.4. Manifestamente inammissibile per difetto di interesse è l'impugnativa di cui ai motivi aggiunti, inerente atto meramente infraprocedimentale privo di portata lesiva.

13. - Le considerazioni che precedono comportano dunque il rigetto anche del ricorso Rg. 668/2018.

vigore della norma, quale strumento di contemperamento con le esigenze di tutela della salute, fermo naturalmente restando l'esigenza di verificare la concreta possibilità della prevista delocalizzazione che, se in ipotesi impedita nell'ambito infra comunale, si ridurrebbe ad inutile petizione di principio e avrebbe contenuto sostanzialmente ablatorio.

D'altronde la lesione del legittimo affidamento va esclusa anche per le espresse limitazioni derivanti dal titolo rilasciato dal Questore ex art. 88 t.u.l.p.s. che espressamente condiziona l'attività ad ulteriori valutazioni dell'Amministrazione comunale in base alle distanze previste da leggi regionali.

8. - Privo di pregio è anche il motivo inerente la violazione del principio di sussidiarietà in tema di riparto di competenze tra Regione e Comuni, dal momento che l'individuazione ad opera del legislatore regionale dei siti c.d. sensibili non poteva che essere effettuata per categorie generali (Consiglio di Stato sez. VI, 19 marzo 2019, n. 1806) demandando ai comuni l'ulteriore specificazione dei luoghi sensibili (comma 2 quater dell'art. 6 L.R. 5/13).

A prescindere dalla questione se tale facoltà di deroga soltanto "*in peius*", tesa a precludere in toto qualsiasi intervento comunale in merito alle peculiarità insediative dei territori, sia proporzionale in rapporto al diritto di libera iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost., è dirimente nella fattispecie osservare, ancora una volta, come le disposizioni impugnate non determinino in concreto alcun effetto espulsivo.

9. - Privo di pregio è anche il motivo teso alla disapplicazione delle norme regionali per preteso contrasto con la Direttiva 98/34/CE, così come integrata e sostituita dalla Direttiva 98/48/CE e 1535/2015/UE.

E' agevole osservare che le suddette norme non sono espressione di finalità tecniche sull'esercizio dell'attività di gioco d'azzardo bensì poste - come detto dalla stessa Corte Costituzionale - a presidio della salute pubblica.

10 - Parimenti infondate sono le doglianze mosse nei confronti della d.G.R. n. 68 del 2019 di cui ai motivi aggiunti, sia per le ragioni già esposte che per

estranea alla materia della tutela dell'ordine pubblico di competenza esclusiva statale (vedi anche T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 5 marzo 2018, n. 626).

6.3. - Del pari manifestamente infondata è la questione, sempre in riferimento agli artt. 23, 41 e 97 Cost., relativa al preteso stravolgimento del rapporto tra la Giunta e l'Assemblea legislativa, la quale ha anzi dettato quanto ai limiti di distanza disposizioni sicuramente incisive e cogenti suscettibili di essere derogate soltanto "*in peius*" in sede locale, lasciando alla Giunta il compito di attuazione che istituzionalmente le appartiene.

7. - Tanto premesso vanno esaminati gli ulteriori motivi proposti avverso le deliberazioni regionali nn. 831/2017 e 68/2019.

7.1. - Come già rilevato dall'adito Tribunale le disposizioni adottate sono prive di efficacia retroattiva (sez. I, sent. nn. 55 e 703/2020).

La legge regionale 28 ottobre 2016 n. 18 che ha introdotto i commi 2 e 2bis all'art. 6 della L.R 5/2013 nell'esercizio delle proprie attribuzioni concorrenti in materia di "tutela della salute" (Corte Cost. n. 108/2017) ha dettato limiti di distanza per tutte le sale **giochi** e scommesse compresi i c.d. corner dai c.d. luoghi sensibili ovvero gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.

Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 831/2017 è fatto obbligo ai comuni procedere alla mappatura dei punti di raccolta che non rispettano i suindicati limiti di distanza, come effettuato dal Comune di Bologna con l'approvazione del regolamento nella seduta del 14 maggio 2018.

Le suddette prescrizioni si applicano dall'entrata in vigore della legge, e non sono mirate alla immediata cessazione delle attività, contemplandosi la delocalizzazione mediante il riconoscimento di una specifica tempistica anche per la tutela della continuità occupazionale.

La d.G.R. n. 68 del 21 gennaio 2019 ha altresì previsto un periodo di proroga di sei mesi connesso alla richiesta di delocalizzazione che in ragione di

inequivocabilmente percepibile, pur non essendo sufficiente ai fini della “piena conoscenza” la pubblicazione all’albo pretorio. Va anzi precisato, invero, come anche lo stesso Regolamento comunale appaia almeno “*in parte qua*” rigidamente vincolato rispetto alle previsioni legislative e attuative regionali, risultando la mappatura dei luoghi sensibili in definitiva un mero adempimento, come d’altronde riconosciuto dalle stesse ricorrenti (pag. 12 ricorso introduttivo Rg. n. 668/2018).

5. - Venendo all’esame dei primi due ricorsi ritiene il Collegio prioritaria la disamina in punto di fatto del denunciato effetto espulsivo che si verrebbe a determinare nel territorio comunale, su cui poggiano buona parte delle prospettazioni difensive attoree, dal momento che ove esso non fosse concretamente confermato, ne discenderebbe la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate per contrasto con gli artt. 3, 41, 42 e 117 c. 1 Cost. in riferimento all’art. 1 Primo Prot. Add. CEDU, potendo l’attività delle ricorrenti svolgersi in altre aree comunali (T.A.R. Emilia Romagna Bologna sez. I, 2 novembre 2020, n. 704).

6. - Con la perizia redatta da CTB s.r.l. con cui parte ricorrente ha inteso fornire quantomeno un principio di prova in merito all’effetto espulsivo, sono state escluse dal computo le zone rurali e produttive scarsamente abitate, le zone esclusivamente residenziali caratterizzate da scarsità di immobili commerciali e le zone fisicamente incompatibili per assenza di parcheggi ecc. La fattibilità della delocalizzazione viene così quasi esclusivamente rappresentata nelle zone esterne al centro urbano, individuandosi comunque cinque aree tra quelle oltre che consentite “commercialmente fattibili”(delle quali tre ospitano centri commerciali) ovvero: a) area delimitata da via Taddeo degli Alderotti e via Attilio Ruffini, a ridosso della via Palmiro Togliatti poco prima del Fiume Reno; b) area del Centro Commerciale "Lame", a ridosso dell'Autostrada A14; c) tratto di via San Donato compreso tra via del Pilastro e via Pirandello (esclusa); d) area compresa tra le vie Tito Carnacini, via San Donato, Rotonda A. Baroni, via Tito Carnacini, via Arduino Arriguzzi, via

comunità educativa residenziale “Marconi” e della parrocchia “San Benedetto” a luogo sensibile ai sensi della normativa regionale.

Deduce parte ricorrente articolate doglianze avverso i suddetti provvedimenti, lamentando in particolare l'effetto espulsivo dal territorio comunale di attività del tutto lecite in quanto munite della licenza ex art. 88 t.u.l.p.s, sollevando in via subordinata questione di costituzionalità del combinato disposto dell'art. 6, comma 2-bis L.R. n. 5/2013 e 48 L.R. 18/2016 e delle relative disposizioni attuative per contrasto con gli artt. 3, 41, 42, 97 e 117 c. 1, Cost in relazione all'art. 1 Primo Protocollo Addizionale CEDU come interpretato dalla Corte di Strasburgo, venendosi ad imporre una misura sostanzialmente ablatoria senza la corresponsione di alcun indennizzo.

Ad avviso delle ricorrenti rientrerebbero nella nozione europea di proprietà, secondo la Convenzione EDU, non soltanto i beni che formano oggetto di un diritto reale ma anche altre utilità economiche derivanti da titolo abilitativo concessorio o autorizzatorio, citando all'uopo giurisprudenza della Corte di Strasburgo, lamentando la sproporzione tra mezzi utilizzati e scopo perseguito oltre al mancato riconoscimento di indennizzi.

2.- In “*limine litis*” occorre procedere ai sensi dell'art. 70 c.p.a. alla riunione dei sei ricorsi in esame, come richiesto dalla stessa ricorrente, per evidente connessione oggettiva e soggettiva, deducendo parte ricorrente con i ricorsi nn. Rg. 21, 22, 24 e 100 del 2020 doglianze per lo più derivanti dalle presupposte d.G.R. nn. 831/2017 e 68/2019 e dal Regolamento del Comune di Bologna approvato con del C.C. n. 293/2018.

3.- Giova premettere che la legge regionale 28 ottobre 2016 n. 18, che ha introdotto i commi 2 e 2-bis all'art. 6 della L.R 5/2013 nell'esercizio delle proprie attribuzioni concorrenti in materia di “tutela della salute” (*ex multis* Corte Cost. n. 108/2017), ha dettato limiti di distanza per tutte le sale **giochi** e scommesse compresi i c.d. *corner* dai luoghi sensibili ovvero gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario,

Con atto di motivi aggiunti (notificati anche alla suddetta cooperativa sociale) ha impugnato il provvedimento del Comune di Bologna del 16 gennaio 2020 di conferma della **chiusura** gravata con il ricorso introduttivo deducendo motivi in via derivata e consequenziale ribadendo la natura non sensibile della predetta struttura.

6. - Con il ricorso Rg. n. 100/2020 All Star s.r.l. ha gravato l'ordinanza comunale di **chiusura** della **sala** gioco ubicata in Piazza dell'8 Agosto n. 6/bc, distante soltanto 118 mt. dalla parrocchia di "San Benedetto" quale luogo sensibile, deducendo anche in questo caso motivi in via derivata e consequenziale oltre alla doglianza autonoma consistente nella non ricomprensione della parrocchia di "San Benedetto" nel novero dei luoghi sensibili di cui all'art. 6 c. 2 bis L.R. 5/2013. Ad avviso della stessa giurisprudenza, trattasi, infatti, di luogo ad accesso indifferenziato, non frequentato né tantomeno riservato a persone appartenenti alle cc.dd. "categorie deboli" richiamandosi alla pronuncia del T.R.G.A. Trento (10 luglio 2013, n. 226) secondo cui "si tratta di luoghi a frequentazione indifferenziata di categorie di persone e non solo, prevalentemente, di quelle rientranti nelle c.d. fasce deboli. Le chiese, in particolare, sono luoghi dedicati alla preghiera, sia comunitaria che personale, e quindi sono aperti e frequentati dall'indifferenziata, anagraficamente e socialmente, comunità dei fedeli. E così le annesse parrocchie".

7. - Alla camera di consiglio del 15 luglio 2020 con ordinanze nn. 279, 280, 281, 282, 283 e 284 le esigenze cautelari delle ricorrenti, ai sensi dell'art. 55 c. 10 c.p.a., sono state apprezzate mediante sollecita discussione nel merito, da fissarsi all'udienza pubblica del 10 dicembre 2020, nel presupposto della evidente connessione tra i ricorsi, tutti diretti a contestare l'intimata **chiusura** delle sale **giochi** gestite nel territorio comunale bolognese, deducendo articolate doglianze per lo più derivanti dalle presupposte d.G.R. nn. 831/2017 e 68/2019 e dal Regolamento del Comune di Bologna approvato con del C.C. n. 293/2018.

delocalizzazione ovvero del denunciato effetto espulsivo sarebbe da porre a carico del ricorrente; - la mancata contestazione delle misurazioni delle distanze effettuate dall'amministrazione comunale; - l'inammissibilità per difetto di interesse dei motivi aggiunti in quanto proposti avverso atto endo-procedimentale.

3.- Con ricorso Rg 21/2020 All Star s.r.l. ha impugnato l'ordinanza di **chiusura** della **sala** ubicata in via Marconi n. 71 deducendo motivi in via derivata rispetto alle doglianze veicolate con i ricorsi Rg. nn. 708/2017 e 68/2018 aventi ad oggetto le deliberazioni regionali e comunali presupposte.

Ha depositato perizia tecnica - a valere anche quale "principio di prova" per disporre un'eventuale verifica o consulenza tecnica d'ufficio (C.T.U.) nelle more della definizione del giudizio - tesa a dimostrare come "l'applicazione della normativa regionale e comunale determini una sostanziale impossibilità (al 99,97%) di insediamento all'interno del Comune di Bologna, caratterizzando quindi un vero e proprio "effetto espulsivo" di sale gioco e scommesse al di fuori del territorio comunale"

Si è costituito in giudizio il Comune di Bologna evidenziando, tra l'altro, il carattere dovuto e vincolato dell'impugnata ordinanza di **chiusura** unitamente all'erroneità della depositata perizia di parte, la quale comunque non nega in assoluto la possibilità di delocalizzazione in altre aree del territorio comunale, come d'altronde recentemente accertato in controversia del tutto analoga decisa dall'adito Tribunale Amministrativo (sez. I, 2 novembre 2020, n. 703).

4.- Con ricorso Rg. n. 22/2020 la società All Star ha gravato l'ordinanza di **chiusura** della **sala** di via Saffi n. 13/2 posta a soli 134,37 m di distanza dalla Parrocchia "Santa Maria delle Grazie in San Pio V e in via Bovi Campeggi n. 1/c, a 94,59 mt. dal Centro Diurno "Prezzolini", sito al civico 7/2 della stessa via.

A sostegno del gravame ha dedotto motivi del tutto identici a quelli veicolati con il suesposto ricorso n. 21/2020.

integrata e sostituita dalla Direttiva 98/48/CE e 1535/2015/UE, non è stato preventivamente notificato alla Commissione europea anteriormente alla sua emanazione.

Con atto di motivi aggiunti parte ricorrente ha impugnato la deliberazione n. 68 del 21 gennaio 2019 della Giunta regionale dell'Emilia Romagna, "Modalità applicative del divieto di esercizio dei punti di raccolta delle scommesse (cd. Corner), ai sensi dell'art. 6, comma 2 bis, della L.R. n. 5/2013, e ulteriori integrazioni alla delibera di Giunta Regionale n. 831 del 2017.

A sostegno del gravame ha dedotto motivi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vario profilo in parte in via derivata ed in parte autonomi, denunciando l'effetto espulsivo delle attività gestite dalle ricorrenti in considerazione sia della massiccia presenza nel territorio bolognese di luoghi sensibili sia del divieto generale di consumo di suolo nel territorio regionale. Ha lamentato la mancata riattivazione da parte del Comune del procedimento a seguito dell'adozione della suddetta d.G.R. 68/2019 in violazione delle garanzie partecipative garantite dall'art. 41 della Carta europea dei diritti dell'Uomo di Nizza.

Si è costituita la Regione Emilia Romagna eccependo l'infondatezza di tutti i motivi "*ex adverso*" dedotti poiché in sintesi: - le norme regionali intervenute in "*subiecta materia*" sono dirette alla tutela della salute nell'esercizio della potestà concorrente di cui all'art. 117 comma 3, come riconosciuto dalla Corte Costituzionale; - la distanza di 500 mt dai luoghi sensibili fissata dall'art. 6 c. 2bs L.R. 5/13 è già stata ritenuta più volte ragionevole dalla giurisprudenza amministrativa; - la normativa regionale consente la possibilità di delocalizzare a tutela degli investimenti effettuati dagli operatori economici; - la d.G.R. 68/19 riguarda altre fattispecie; - le norme regionali non sono retroattive, non incidendo su comportamenti passati ma solo su attività esistenti dopo l'entrata in vigore, dal momento che diversamente opinando le autorizzazioni pregresse beneficerebbero di una deroga permanente con

siffatta regolamentazione; vi sarebbe violazione del principio di legalità sostanziale e di riserva di legge in materia di sanzioni amministrative.

II) PRIMA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEL COMBINATO DISPOSTO DI CUI AGLI ARTT.48, COMMA 5 L.R. N. 18/2016 E 6, COMMA 2-BIS L.R. N.5/2013, PER CONTRASTO CON GLI ARTT. 23, 41 E 97 COST.: la normativa regionale sul c.d. distanziometro sarebbe incostituzionale per violazione degli artt. 23, 41 e 97 Cost. ; la delega in favore della Giunta regionale sarebbe in bianco.

III) SECONDO MOTIVO: VIOLAZIONE DELL'ART.8 L.R. EMILIA ROMAGNA N.20/2000. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA O ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA: posto che l'intervento regionale di che trattasi sarebbe riconducibile al "governo del territorio", risulterebbero violate le disposizioni normative regionali in tema di partecipazione alla formazione degli strumenti urbanistici.

IV) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 5 E 118 COST. VIOLAZIONE DELL'ART. 6 L.R.N.5/2013.VIOLAZIONE DEGLI ARTT.1 E SS.L.R. N.20/2000. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA O ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA: sarebbe evidente la violazione dei principi di autonomia e sussidiarietà che la Costituzione stabilisce in favore dei comuni.

V) VIOLAZIONE DELL'ART.11 PRELEGGI AL CODICE CIVILE. VIOLAZIONE DELL'ART. 6 L.R. EMILIA ROMAGNA N. 5/2013.VIOLAZIONE DELL'ART.48 L.R. EMILIA ROMAGNA N.18/2016. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA O ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI: violazione del principio di irretroattività pacificamente applicabile anche alle leggi regionali.

VI) SECONDA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEL COMBINATO DISPOSTO DI CUI AGLI ARTT. 48, COMMA 5

- dell'ordinanza del Comune di Bologna, avente ad oggetto "Ordinanza di **chiusura** della **Sala** (VLT) che ospita apparecchi da gioco ubicata in Piazza dell'8 Agosto n. 6/bc (art. 110 comma 6 del TULPS)", notificata in data 17 gennaio 2020, e, per quanto occorrer possa, della nota di avvio del procedimento di **chiusura** (P.G. n. 363739/2019), inoltrata in data 20 agosto 2019, della comunicazione 6 febbraio 2019 (P.G. 520843/2019) inviata dal medesimo Comune, nonché contro ogni altro atto ad essi presupposto e conseguente, ancorché incognito.

Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Emilia - Romagna e del Comune di Bologna.

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2020 il dott. Paolo Amovilli e trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.-Espongono le società ricorrenti di svolgere attività di raccolta tramite apparecchi da gioco lecito di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) e b) T.U.L.P.S. (c.d. "AWP" e "VLT"), in forza di titoli abilitativi debitamente rilasciati dalle competenti Amministrazioni.

In particolare, nel Comune di Bologna, la società Allstar s.r.l. conduce quattro sale "dedicate" site, rispettivamente, in piazza dell'8 Agosto n. 6/B, via Bovi Campeggi n. 1/C, via Marconi n. 71 e via Saffi n. 13/2 mentre la società Casinò delle Alpi s.r.l. gestisce soltanto quella posta in piazza dei Martiri n. 8.

Con ricorso iscritto al n. 708/2017 R.g. le odierne ricorrenti hanno impugnato la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna n. 831 del 12 giugno 2017, "Modalità applicative del divieto alle sale gioco e alle sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo

- di ogni altro atto ad essa presupposto e conseguente, ancorché incognito, ivi compreso l'elenco degli esercizi previsto dall'art. 5, comma 1 del suddetto regolamento.

quanto ai motivi aggiunti:

- dei provvedimenti del 6 febbraio 2019 a firma del Dirigente dell'U.I. Attività Produttive e Commercio del Comune di Bologna, aventi ad oggetto "Attuazione normativa regionale in tema di ludopatie", notificati alla società Allstar s.r.l. e relativi alle quattro sale gestite da quest'ultima in Bologna, rispettivamente, in piazza dell'8 Agosto n. 6/B, in via Bovi Campeggi n. 1/C, in via Marconi n. 71 e in via Saffi n. 13/2;

- del provvedimento del 6 febbraio 2019 a firma del Dirigente dell'U.I. Attività Produttive e Commercio del Comune di Bologna, avente ad oggetto "Attuazione normativa regionale in tema di ludopatie", notificato alla società Casinò delle Alpi s.r.l. e relativo alla **sala** condotta dalla stessa in Bologna, piazza dei Martiri n. 8;

- di ogni altro atto ad essi presupposto e conseguente, ancorché incognito.

quanto al ricorso n. 21 del 2020:

per l'annullamento

- del provvedimento 15 ottobre 2019 (P.G. 457122/2019), avente ad oggetto "Ordinanza di **chiusura** della **Sala** (VLT) ubicata in via Marconi n. 71 (art. 110 comma 6 del TULPS) - SOC. ALLSTAR SRL", e del successivo provvedimento di conferma 22 novembre 2019, emessi dal Comune di Bologna;

- di ogni altro atto ad essi presupposto e conseguente, ivi compresa, per quanto occorrer possa, la nota di avvio del procedimento di **chiusura** (P.G. n. 363674/2019), inoltrata in data 20 agosto 2019, nonché la comunicazione 6 febbraio 2019 (P.G. n. 49900/2019) inviata dal medesimo Comune.

quanto al ricorso n. 22 del 2020:

per l'annullamento

Firenze, corso Italia 24;

contro

Comune di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ada Labriola e Antonella Trentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ada Labriola in Bologna, piazza Maggiore 6;

nei confronti

Fondazione “Opera San Camillo” non costituito in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 100 del 2020, proposto da Allstar S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Cino Benelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Cino Benelli in Firenze, corso Italia 24;

contro

Comune di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ada Labriola e Antonella Trentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ada Labriola in Bologna, piazza Maggiore 6;

nei confronti

Parrocchia “S. Benedetto” non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensiva

quanto al ricorso n. 708 del 2017:

Zanoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Nadia Zanoni in Bologna, piazza Maggiore,6;

Consiglio delle Autonomie Locali (Cal) non costituito in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 668 del 2018, proposto da Allstar S.r.l., Casinò delle Alpi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato Cino Benelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Cino Benelli in Firenze, corso Italia 24;

contro

Comune di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ada Labriola, Antonella Trentini e Nadia Zanoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Nadia Zanoni in Bologna, piazza Maggiore,6;

Regione Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Rosaria Russo Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maria Rosaria Russo Valentini in Bologna, via G. Marconi 34;

sul ricorso numero di registro generale 21 del 2020, proposto da Allstar S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Cino Benelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Cino Benelli in Firenze, corso Italia 24;

contro

Comune di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ada Labriola, Antonella Todde e Antonella Trentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di